**Quarantena obbligata solo se notificata dal Comune**

I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale Calabria-Catanzaro hanno stabilito che non deve essere sospesa l’ordinanza del Governatore nella parte in cui ha imposto la misura immediata della “quarantena” obbligatoria per il periodo di giorni 14, mancando l’atto applicativo delle disposizioni emanate con portata generale dal Governatore.

LA VICENDA

Un imprenditore autorizzato ad allontanarsi dall’abitazione per svolgere la propria attività lavorativa, veniva fermato dalle forze di polizia mentre ritirava un oggetto da consegnare a terze persone. Non rientrando il ritiro nelle sue mansioni occupazionali era stato, di conseguenza, obbligato, per la violazione delle prescrizioni anticontagio, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e sottoposto alla quarantena obbligatoria di 14 giorni prevista dall’ordinanza della Regione Calabria. Entrambi i provvedimenti, notificati a mano dagli agenti che lo avevano invitato a recarsi a casa e contattare l’azienda pubblica di servizi alla persona (Asp), sono stati impugnati davanti al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo una decisione urgente che ne sospendesse gli effetti.

LA DECISIONE

I giudici della prima sezione del Tribunale Amministrativo della Calabria- Catanzaro, riservandosi di decidere in tempi brevi sul ricorso con il quale l’imprenditore chiede l’annullamento dell’ordinanza regionale che prevede la misura della quarantena, rigetta l’istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie. Nel decreto viene ribadito che la persona deve ritenersi ‘libera’ finché non riceve la notifica dell’applicazione della quarantena obbligatoria da parte del Comune di residenza. Il ricorrente fa presente di non essere al corrente dell’adozione di atti o provvedimenti a suo carico da parte dell’Asp di Crotone e che pertanto, anche a prescindere da quanto sopra specificato, difetta nel caso di specie un qualsiasi atto applicativo, comunicato o notificato, delle disposizioni emanate con portata generale dal Governatore della Calabria. Numerosi cultori del diritto ritingono illegittima l’imposizione ai cittadini, attraverso un’ordinanza regionale, della quarantena obbligatoria quando si contravviene ai divieti vigenti, trattandosi, nella sostanza, di una vera e propria misura detentiva e che solo il legislatore statale può prevedere sanzioni penali per condotte illecite essendo l’unico titolare del potere di applicare una sanzione che priva il cittadino della libertà personale. Motivo per il quale titolare di detto potere non può essere l’Azienda pubblica di servizi alla persona, Comuni o Regioni. Il ricorrente, nelle motivazioni, vuole evidenziare proprio che l’ordinanza del presidente della Regione Calabria contrasti la Costituzione italiana e la Convezione europea dei diritti dell’uomo. Il decreto emesso costituisce un precedente per tutti coloro che oggi si trovano in Calabria. I calabresi costretti a casa su indicazione delle forze dell’ordine sulla base di questa ordinanza regionale, in realtà, aggiungono i difensori dell’imprenditore, possono uscire finché non ricevono la notifica da parte del sindaco che li sottopone a quarantena immediata. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha chiarito che il foglio consegnato dalle forze di polizia è inefficace. Occorre un provvedimento specifico individuale da parte del Comune che concretizza il divieto di allontanarsi alla propria abitazione. Attende il ricorrente la decisione per capire se l’ordinanza della Regione Calabria verrà annullata perché, come dallo stesso denunciato, è illegittima in quanto arroga ad un organo politico la facoltà di applicare sanzioni di fatto penali, paragonabili alla detenzione domiciliare, senza che vi sia un processo. Anche perché se l’istanza di illegittimità dell’ordinanza dovesse essere accolta non si esclude che la Regione Calabria possa essere condannata ad eventuali risarcimenti dei danni ai cittadini sottoposti illegalmente a quarantena obbligatoria.

**TAR Calabria, sezione di Catanzaro, decreto 396 del 15 aprile 20202**

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati omissis e omissis;

***contro***

Regione Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA E PREVIA EMISSIONE DELLE IDONEE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

1) dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 12 del 20.03.2020 nella parte in cui ha imposto, nell’ipotesi di trasgressione dell’obbligo di circolare senza giustificato e documentato motivo, alla luce della potenziale esposizione al contagio, la misura immediata della “quarantena” obbligatoria per il periodo di giorni 14;

2) dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 25 del 03.04.2020 nella parte in cui ha prorogato l’efficacia dell’OPGR n. 12 del 20.03.2020 sino al 13 aprile 2020;

3) dell’eventuale provvedimento esecutivo della disposizione di cui al punto 10) della O.P.G.R. n. 12 del 20.03.2020 emesso dall’azienda sanitaria provinciale di Crotone, ad oggi non conosciuto;

NONCHÉ, PER QUANTO POSSA OCCORRERE:

4) del verbale n. -OMISSIS- di contestazione della violazione dell’art. 4, comma 1 del d.l. n. 19/2020 elevato dalla sezione di polizia stradale di Crotone – Dipartimento della p.s. – Ministero dell’Interno,

5) della nota della questura di Crotone del 07.04.2020 nella quale viene ammonito il rientro immediato presso la propria abitazione e l’obbligo a contattare il dipartimento prevenzione presso l’ASP territorialmente competente ai sensi dell’ordinanza del Presidente della giunta regionale della Calabria del 20.03.2020;

6) di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale,

NONCHE’ PER LA CONDANNA ex art. 30 c.p.a.

al risarcimento del danno conseguente all’illegittimità dell’attività provvedimentale posta in essere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto “prima facie” che il procedimento impositivo, a carico del ricorrente, della misura “immediata” della quarantena obbligatoria non sembra essersi concluso atteso che lo stesso, secondo quanto previsto al punto 10 della ordinanza n.12 del 20 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, presuppone che l’applicazione della misura al trasgressore degli obblighi elencati nell’ordinanza medesima avvenga <<attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente ordinanza>>;

Ritenuto infatti che dette modalità siano quelle indicate al punto 4 di cui all’ordinanza del Presidente della G.R. della Calabria n.3 dell’8/3/20 (inizialmente previste solo per l’applicazione delle misure di prevenzione indicate in quest’ultima ordinanza) e cioè la comunicazione da parte dei dipartimenti di prevenzione delle ASP <<al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale>> della <<prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza>> (punto n.3) che trova conferma nell’allegato 1 all’ordinanza del Presidente della G.R. n.4 del 10 marzo 2020 che illustra il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione, chiamati a svolgere compiti di sorveglianza attiva nel corso della quarantena/isolamento domiciliare;

Considerato inoltre che il ricorrente dichiara di non essere al corrente dell’adozione di atti o provvedimenti a suo carico da parte dell’Asp di Crotone e che pertanto, anche a prescindere da quanto sopra specificato, difetta nel caso di specie un qualsiasi atto applicativo -comunicato o notificato al ricorrente- delle disposizioni emanate con portata generale dal presidente della Giunta Regionale della Calabria.

P.Q.M.

RIGETTA la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 maggio 2020 che si svolgerà secondo le modalità fissate dall’art. 84 commi 5 e 6 del D.L. n.18/20.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catanzaro il giorno 14 aprile 2020.